

Attualità

## Lussemburgo e San Marino insieme contro la doppia imposizione

18 Gennaio 2007

**La Convenzione su reddito e patrimonio, sottoscritta dai due Stati nel marzo 2006, è stata approvata il 21 dicembre scorso**



L'accordo riguarda le imposte prelevate sul reddito e patrimonio complessivi o su elementi di reddito o di patrimonio, comprese le imposte sugli utili che provengono dall'alienazione di beni mobili o immobili e quelle sull'ammontare totale dei salari corrisposti dalle imprese e sulle plusvalenze. Sottoscritta, tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica di San Marino, a marzo 2006, è stata approvata, il 21 dicembre scorso, la Convenzione, per evitare la doppia imposizione, in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio delle persone residenti nei due Paesi.

### **L'ambito della Convenzione**

L'accordo sottoscritto dai governi dei due Stati riguarda le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi di reddito o di patrimonio, comprese le imposte sugli utili che provengono dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare totale dei salari corrisposti dalle imprese e le imposte sulle plusvalenze. Per quanto riguarda San Marino, le imposte regolate dalla Convenzione sono quelle sul reddito delle persone fisiche, delle persone giuridiche e delle imprese individuali equiparate alle persone giuridiche, anche se le imposte sono riscosse con ritenuta alla fonte. Per il Lussemburgo rientrano nell'accordo l'imposta sul reddito delle persone fisiche e quella sul reddito degli enti collettivi, l'imposta sul patrimonio e l'imposta commerciale comunale.

### **Il domicilio fiscale e la stabile organizzazione**

Come "*residente di uno Stato contraente*" la Convenzione identifica ogni persona che è assoggettata a imposizione in ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Non sono considerati residenti le persone che, pur assoggettate a imposta nello Stato, lo sono soltanto in quanto percepiscono redditi che provengono da fonti o da patrimoni situati nello Stato. Ai fini della Convenzione, la stabile organizzazione designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita la sua attività in tutto o in parte. Nel concetto di stabile organizzazione rientrano una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un'officina, un laboratorio, una miniera, un pozzo di petrolio.

### **Alcuni effetti della Convenzione**

Il reddito che deriva da beni immobili, compreso quello ottenuto dallo sfruttamento di attività agricole o forestali, è assoggettato a imposta nello Stato contraente dove sono situati i beni. Gli utili di un'impresa sono tassabili nello Stato di appartenenza, a meno che l'impresa non svolga la sua attività, per mezzo di una stabile organizzazione che ha sede nell'altro Stato contraente. In questo caso, per la parte riconducibile alla stabile organizzazione, gli utili sono imponibili nell'altro Stato. Per quanto riguarda i dividendi pagati da una società, residente in uno dei due Stati, a un residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in quest'altro Stato, ma questi dividendi sono anche imponibili nello Stato in cui la società che li paga è residente, e, allora, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Paese, l'imposta applicata è: lo zero per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che ha detenuto direttamente e, anteriormente alla decisione di distribuire i dividendi, ininterrottamente per un periodo non inferiore ai dodici mesi, non meno del 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; non eccedente il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

### **Redditi di lavoro**

Per quanto riguarda le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve, come corrispettivo di lavoro dipendente, per l'attività svolta nell'altro Stato, queste remunerazioni sono imponibili nel primo Stato se il lavoratore soggiorna nell'altro Stato per un periodo, o più periodi, che non superino in totale i 183 giorni durante tutto il periodo di dodici mesi, che cominciano o terminano nell'anno civile considerato, le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro non residente nell'altro Stato e, l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione.

### **Come si evita la doppia imposizione**

Quando un residente di uno Stato produce redditi o possiede beni patrimoniali, che in base alla c Convenzione, sono imponibili nell'altro Stato, il primo Stato contraente esenta dall'imposta questi

redditi e questi patrimoni accordando una detrazione d'imposta per un importo uguale all'imposta effettivamente pagata nell'altro Stato contraente.

### **Scambio di informazioni**

L'accordo prevede che le competenti autorità dei due Paesi si scambino le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, impegnandosi, però, a tenerle segrete, tranne che per le autorità preposte all'accertamento e alla riscossione e agli organi amministrativi interessati alle procedure inerenti le imposte regolate dalla Convenzione.

### **Disposizioni supplementari**

La Convenzione è stata, al momento della firma, integrata con alcune disposizioni supplementari raccolte in un protocollo che è parte integrante della convenzione stessa. Tra queste disposizioni, una ha la funzione di non impedire l'applicazione dell'accordo, firmato a dicembre del 2004 tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino, delle misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/Ce del Consiglio in materia di tasse sui redditi di risparmio sotto forma di interessi, e un'altra è che un trust a San Marino è considerato una persona giuridica ai fini dell'imposizione, se e soltanto nella misura in cui questo trust è soggetto all'imposta sul reddito di San Marino.

di

**Giuseppe Ciliberto**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/lussemburgo-e-san-marino-insieme-contro-doppia-imposizione>